

**Decreta:**

E' approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

**LEONE**

**ANDREOTTI — SCALFARO —  
MALAGODI**

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1972

Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 56. — CARUSO

**Regolamento concernente le spese in economia dell'Amministrazione della pubblica istruzione**

**Art. 1.**

Per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e gli organi, uffici, scuole, istituti e stabilimenti che ne dipendono, hanno facoltà di eseguire in economia le seguenti spese:

- 1) manutenzione e riparazioni ordinarie di locali e dei relativi impianti;
- 2) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;
- 3) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, mezzi audiovisivi, attrezzi ginnastici, qualora la fornitura di tali materiali non rientri nella competenza del Provveditorato generale dello Stato;
- 4) piccoli impianti e spese di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di acqua e di telefono;
- 5) acquisto e rilegatura di libri, stampa, opuscoli e simili, acquisti di stampati speciali, spese di ufficio e cancelleria, stampa litografica, riproduzioni fotografiche, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;
- 6) affitto di locali a breve termine e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami (compreso il noleggio di autovetture per i concorsi di autista) quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi;
- 7) spese per traduzioni, registrazioni, compensi ad interpreti;
- 8) spese relative ad organizzazione di convegni nazionali ed internazionali;
- 9) spese di rappresentanza;
- 10) spese per indagini scientifiche connesse ad attività istituzionali;
- 11) spese per manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale;
- 12) spese di trasporto e facchinaggio; spese minute e varie;
- 13) spese per diplomi, medaglie e premi.

**Art. 2.**

L'esecuzione in economia delle spese indicate nel precedente articolo può essere disposta direttamente dagli uffici competenti fino alla somma di L. 5.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 10.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale.

Ai fini dell'autorizzazione ministeriale per le spese in economia dovranno essere trasmessi al Ministero i preventivi per le forniture e le perizie per i lavori, redatti in conformità alle vigenti norme, che determinino la natura e l'entità della spesa.

**Art. 3.**

I lavori e le provviste in economia di cui al presente regolamento sono eseguiti, sotto la diretta responsabilità dei fun-

zionari incaricati, in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario, a norma e con le modalità previste dagli articoli 67 e seguenti del regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

**Art. 4.**

Al pagamento delle spese in economia eseguite dall'Amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle Tesorerie — ovvero qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano — mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli organi dipendenti dal Ministero si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

**Art. 5.**

Alle spese per i servizi in economia previste nell'art. 1 del presente regolamento, si provvede con le somme stanziare sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, salva l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato per le spese indicate dalla legge 28 settembre 1942, n. 1140.

**Art. 6.**

La documentazione dei lavori o forniture, da unirsi alla liquidazione delle spese, dovrà essere redatta nella forma e nei modi stabiliti dall'art. 277 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per le forniture e dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, per i lavori.

**Art. 7.**

Le spese relative a lavori e forniture non potranno essere pagate, se prima non ne sia stato eseguito e approvato il collaudo parziale o finale, secondo le vigenti disposizioni sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato, di cui agli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e gli articoli 121, 122 e 123 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Per i lavori in economia che comportino sul complessivo definitivo una spesa non superiore a L. 2.000.000 si applica, ai fini del collaudo, la legge 23 febbraio 1952, n. 133.

**Art. 8.**

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1934, n. 827, e successive modificazioni, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili di ogni eccedenza di spesa per qualsiasi titolo o motivi avvenuta sulle somme poste a loro disposizione o per inosservanza dei limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

**Art. 9.**

Il regio decreto 13 aprile 1882, n. 811, è abrogato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*

SCALFARO

**DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1971.**

**Modifica della composizione del comitato di studio per il commercio integrato e associato.**

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il precedente decreto 21 giugno 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato di studio per il commercio integrato e associato;